



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore  
Tartaglia, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del  
difensore, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della  
Guardia di Finanza, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura  
generale dello Stato, presso la quale domiciliavano in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

Comitato di Verifica per le cause di servizio;

***per l'annullamento***

del decreto nr. [REDACTED] in data [REDACTED], del Capo del VI Reparto  
del Comando Generale della Guardia di Finanza (nonché di tutti gli  
atti presupposti, preordinati e comunque connessi), con il quale è

stato respinto, poiché giudicato infondato, il ricorso gerarchico presentato in data 22.2.2009 dal [REDACTED] avverso la determinazione [REDACTED] - [REDACTED] in data 4.11.2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza - II Sezione Equo indennizzo e Indennità speciali - decretazione negativa della quale si richiede, con il presente ricorso, l'annullamento unitamente a tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, ivi espressamente compresi i pareri espressi dal Comitato di Verifica per la Cause di Servizio [REDACTED] del [REDACTED], e [REDACTED] del [REDACTED], nonché per l'accertamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto", di cui in data 13.7.2000/30.6.2003 il [REDACTED] è stato riconosciuto affetto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno [REDACTED] il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv. ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un sottufficiale delle Guardia di Finanza.

Rappresenta di avere sempre svolto con impegno le mansioni demandatagli.

La vicenda per cui è causa trae origine dal suo trasferimento, nel settembre 1994, alla Tenenza della G.d.F. [REDACTED], avvenuto su richiesta del Comandante di detto Reparto il quale era intenzionato a svolgere una penetrante azione di contrasto al contrabbando doganale avvalendosi di personale di sperimentate qualità che si era contraddistinto in servizio.

Evidenzia, al riguardo, che, all'epoca, egli risultava già da tempo valutato con la qualifica di "eccellente".

Nel corso di tale esperienza il [REDACTED] veniva tuttavia "ostacolato" da altro personale destinato alle stesse mansioni, per modo tale da costringerlo a presentare una serie di denunce all'Autorità Giudiziaria.

Su segnalazione dei superiori gerarchici, a partire dal [REDACTED], egli veniva sottoposto a 50 giorni di visite psichiatriche presso l'Ospedale Militare di Roma in quanto ritenuto "disorientato nel tempo e nello spazio, con processi ideativi rallentati e focalizzati su tematiche persecutorie nei confronti di superiori e colleghi".

In data [REDACTED], veniva tuttavia acclarato che egli era "lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti, con critica e giudizio congrui, esame della realtà adeguato ed assenza di segni di scompenso psicopatologico, non disturbi focali del pensiero né dispercezioni in atto".

Successivamente, al ricorrente fu attribuita la paternità di uno scritto anonimo offensivo di superiori gerarchici e, per tale ragione, fu avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale militare di Roma per diffamazione.

Egli è stato poi assolto in primo grado, condannato in appello, ed, infine, definitivamente assolto, il [REDACTED] dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che non solo il [REDACTED] non era l'autore dello scritto anonimo, ma che il fatto di avere notiziato i superiori gerarchici del ritrovamento di tale scritto a lui indirizzato era un suo preciso dovere.

Nel frattempo, nel [REDACTED] egli era stato fatto oggetto di una ulteriore denuncia da parte di un suo superiore per il reato di calunnia.

Tale ipotesi di reato veniva archiviata in data [REDACTED] dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta del PM incaricato delle indagini.

Le descritte vicissitudini hanno inciso sulla psiche del ricorrente, al quale, in data [REDACTED] la C.M.O. ha diagnosticato una "depressione maggiore di grado severo", infermità per la quale il Sottufficiale richiedeva, in data [REDACTED] il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

La diagnosi veniva confermata in data [REDACTED] dalla seconda C.M.O. del C.M.M.L. di Roma, che riscontrava "Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto".

In data [REDACTED] il Comitato di verifica per cause di servizio riteneva

però che tale forma di nevrosi non potesse ricollegarsi agli eventi invocati dal [REDACTED] “neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante”, in quanto non erano rinvenibili “documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo”.

Venuto a conoscenza di tale parere, in data [REDACTED], egli produceva memoria *ex art. 10 -- bis della l. n. 241/90* e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedeva il riesame della sua posizione al Comitato di Verifica per le Cause di servizio il quale, in data [REDACTED], con parere n. [REDACTED], confermava il precedente parere negativo *“anche e soprattutto alla luce del puntuale esame di tutta la documentazione prodotta. Il militare ha sicuramente vissuto un periodo della propria carriera professionale in un ambiente relazionalmente teso. Dagli atti emerge un quadro soggettivo caratterizzato da una marcata centralizzazione del proprio ruolo e da una insufficiente capacità di attribuzione della giusta posizione di valore alle problematiche ambientali, puntualmente riprodottesi in più contesti di impiego. Tutto ciò è coerente con il fattore caratteriale ansiogeno, causa e non effetto della denunciata situazione invalidante”*.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, a seguito di tale parere, rigettava la domanda presentata in data [REDACTED] dal ricorrente.

Avverso detto provvedimento il [REDACTED] proponeva ricorso gerarchico al Comandante Generale della Guardia di Finanza, evidenziando che:

- in nessun conto era stato tenuto il fatto che, durante il suo coattivo

ricovero per accertamenti psichiatrici, dal [REDACTED] al [REDACTED], egli era stato sottoposto ai tests reattivo – mentali MMPI e Rorschach che non avevano evidenziato alcuna sua costituzionalità/predisposizione alla depressione, solo dopo molto tempo evidenziatasi;

- era evidente la contraddittorietà dei due pareri espressi dal Comitato, laddove il primo faceva riferimento alla mancanza di eventi in grado di incidere sul determinismo/evoluzione dell'infermità, il secondo a fattori ansiogeni costituzionali;

- i fatti di servizio erano idonei a determinare l'insorgenza dell'infermità o comunque la sua negativa evoluzione, anche ove fosse stata riscontrata una predisposizione costituzionale;

- in casi del tutto analoghi a quello di specie si era pervenuti al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il ricorso veniva respinto in quanto:

- l'istruttoria era stata completa, secondo la normativa di riferimento;

- l'amministrazione si era adeguata ai pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale aveva esercitato una discrezionalità tecnica;

- le argomentazioni svolte dal ricorrente erano essenzialmente rivolte a censurare il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, senza con ciò fare emergere alcun vizio di legittimità nei confronti del provvedimento conclusivo, né profili che consentissero di ritenere che le valutazioni dell'Organo consultivo fossero irragionevoli o palesemente incongrue.

Avverso siffatta determinazione, e gli atti presupposti, il [REDACTED]

deduce:


1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, ILLEGITTIMITÀ E/O ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O INSUFFICIENZA E APODITTICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Era del tutto evidente che le censure svolte dal ricorrente erano in primo luogo dirette avverso il parere del Comitato, e, in seconda battuta, avverso il provvedimento dell'amministrazione che lo aveva recepito acriticamente.

L'amministrazione non può arrogarsi il diritto di una discrezionalità assoluta e insindacabile, tale da escludere l'obbligo di qualsivoglia motivazione.

Nel caso di specie, essa avrebbe dovuto pertanto affrontare espressamente i profili di incongruità messi in evidenza con il ricorso gerarchico.

2) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO ED ERRORE SUL PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER GENERICITÀ, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

L'assunto centrale del Comitato di Verifica per le Cause di servizio è la pretesa costituzionalità della depressione diagnosticata al  la quale sarebbe il frutto di fattori caratteriali di tipo

ansiogeno.

Tuttavia il Comitato non ha considerato che, in epoca concomitante ai fatti di servizio in precedenza descritti, il [REDACTED] è stato sottoposto ad accertamenti specifici (test di personalità e altri), in esito ai quali non è stato evidenziato alcuna predisposizione costituzionale all'infermità solo dopo molto tempo evidenziatasi (cfr.in particolare, gli allegati nn.rr. 42, 43 e 44 alla memoria del 10.4.2007).

Al contrario, è stato proprio l'essere ingiustamente sottoposto ad accertamenti psichiatrici e ad infondate accuse a costituire il presupposto per l'insorgenza della patologia successivamente riscontrata.

I pareri resi dal Comitato sono poi irrimediabilmente contraddittori laddove, una prima volta, negano l'esistenza di fatti di servizio che abbiano potuto scatenare l'infermità, e, la seconda volta, pur ammettendo l'esistenza di un ambiente "relazionalmente" teso, attribuiscono l'insorgenza della depressione ad un "fattore caratteriale ansiogeno".

Quanto all'affermazione secondo cui tale fattore caratteriale si sarebbe manifestato in diversi contesti di impiego, con l'aggiunta di una "insufficiente capacità di attribuzione della giusta posizione di valore alle problematiche ambientali, puntualmente riprodottesi in più contesti di impiego", sottolinea come, appena prima del periodo di servizio in cui si sono verificate le tensioni ambientali, egli è stato valutato come "in grado di agire tempestivamente ed in maniera



efficace in ogni situazione operativa”, assolvendo “con sicurezza le diverse attività delegategli, fornendo così, in servizio, un rendimento costantemente elevato” (richiama, al riguardo, l’all. 71 alla memoria del ██████████).

Parte ricorrente ricorda poi che l’influenza del servizio deve essere accertata con esplicito riguardo alle condizioni di salute del singolo individuo, sicché, nei confronti del soggetto predisposto o minorato, anche la prestazione di un servizio normale può assurgere a fattore determinante dell’invalidità o dell’aggravarsi di una infermità invalidante.

Nel caso di specie, egli perciò ritiene del tutto generica e, comunque, insufficiente la motivazione del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il ██████████.

Tale organo ha completamente trascurato l’incidenza degli eventi descritti nella memoria del ██████████, che individuano nell’anno ██████████ l’origine dei fatti di servizio che hanno poi portato alla maturazione della sindrome depressiva.

Il ricorrente, in tale anno, veniva trasferito alla Tenenza ██████████ ██████████ dove era in atto un forte attrito tra diverse componenti del Reparto (pagg. 28 – 33 della memoria del ██████████) che si acuiva ulteriormente dopo il trasferimento del Comandante del Reparto, i cui ordini egli aveva cercato in ogni modo di eseguire, coordinando il personale dall’Ufficiale scelto per la specifica attività.

E’ a tale epoca che risale la presentazione di un ricorso (datato ██████████ ██████████), che aveva quale unico scopo quello di porre

all'attenzione della Superiore Gerarchia quanto stava accadendo al

In tale periodo, prosegue, venne sottoposto a turni di servizio estremamente ravvicinati, con la conseguente privazione delle necessarie ore di sonno.

Dopo il trasferimento alla 1<sup>a</sup> Compagnia subiva poi un ulteriore stress, a causa dell'assegnazione a mansioni di regola svolte da personale di grado inferiore.

Nel maggio, come già accennato, veniva avviato ad accertamenti psichiatrici e tossicologici, anch'essi fonte di disagio.

L'ingiustizia patita dal è stata evidenziata anche dal Comandante Provinciale di Roma, nella sua relazione del fatta propria dalla Superiore Gerarchia (richiama al riguardo gli allegati 95, 96 e 97 della memoria del).

Nel periodo dal è stato sottoposto ad innumerevoli procedimenti disciplinari (senza esito negativo), nonché a procedimenti penali per fatti connessi al servizio prestato, per come affermato dal Comandante Provinciale di Roma nella già richiamata Relazione.

Tuttavia, nonostante la troppo tardi conclamata estraneità a condotte moralmente e professionalmente censurabili, egli è stato duramente colpito nella progressione in carriera.

A fronte dell'analiticità delle motivazioni addotte con la sua memoria del, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non ha minimamente affrontato la questione centrale e cioè se le vicissitudini

di servizio occorse nel periodo dal [REDACTED] al [REDACTED] potessero avere influito sull'accelerarsi dell'insorgenza, ovvero sull'aggravamento della patologia sia pure, presuntivamente, di natura costituzionale e/o preesistente.

Il fattore caratteriale ansiogeno cui il Comitato fa riferimento non si era comunque mai manifestato nei 12 anni di servizio precedenti tali eventi, e, comunque non è stato rilevato nemmeno durante gli accertamenti condotti nel [REDACTED].

Anche successivamente (richiama, ad esempio il rapporto del Comandante della [REDACTED] Legione della G.d.F. redatto in data [REDACTED]), egli ha dato prova di buone doti caratteriali.

In precedenza, invece, ritiene sostanzialmente di essere stato abbandonato al suo destino, nonché ostacolato, emarginato e umiliato con l'assoggettamento ad ingiustificate visite psichiatriche e a procedimenti penali e disciplinari.

A suo dire, le vicissitudini legate al servizio hanno costituito il fattore concausale che ha accelerato l'insorgenza e/o la manifestazione dell'infermità.

Si è costituita, per resistere, l'amministrazione intimata.

Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del [REDACTED] alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato nella parte impugnatoria.

2.1. In linea generale, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti

sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica, un tempo del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie, e oggi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500), ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243) nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601).

E' altresì noto che l'amministrazione, quando intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del Comitato di verifica, non deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a preferirlo rispetto a quello già reso dal Collegio medico, atteso che il giudizio del Comitato di verifica svolge la funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (Cons. St., sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950).

Sia nel regime regolato dal d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito nella l. 20 novembre 1987 n. 472, sia nel vigente sistema delineato dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, gli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera ed i pareri resi, prima dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ed ora dal Comitato di verifica, rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (Cons. St., 4 maggio 2011, n. 2683).

2.2. Nel caso di specie, reputa il Collegio che il secondo e definitivo parere reso Comitato di Verifica sia affetto da un evidente vizio logico, del quale l'amministrazione non ha tenuto conto in sede di esame del ricorso gerarchico.

Secondo il Comitato *“il militare ha sicuramente vissuto un periodo della propria carriera professionale in un ambiente relazionalmente teso. Dagli atti emerge un quadro soggettivo caratterizzato da una marcata centralizzazione del proprio ruolo e da una insufficiente capacità di attribuzione della giusta posizione di valore alle problematiche ambientali, puntualmente riprodottesi in più contesti di impiego. Tutto ciò è coerente con il fattore caratteriale ansiogeno, causa e non effetto, della denunciata situazione invalidante”*.

In sostanza, la sindrome depressiva manifestatasi nel [REDACTED] sarebbe frutto, da un lato, di fattori ansiogeni di origine costituzionale,

dall'altro, di una personalità dai tratti narcisistici, che avrebbe portato il ricorrente a "centralizzare" il proprio ruolo negli eventi, impedendogli di affrontare adeguatamente le problematiche ambientali.

Orbene, per quanto è dato di capire, il Comitato di Verifica non ha sottoposto il [REDACTED] a nuovi esami diagnostici ma si è basato su quelli agli atti (in particolare, il processo verbale del [REDACTED] della C.M.O. di Roma).

Nel [REDACTED], tale Organo ha ritenuto che fosse intervenuto un aggravamento della "depressione maggiore di grado severo", riscontrata per la prima volta nel 2000, ed ha formulato il seguente giudizio diagnostico "Allegato maggiore disturbo depressivo ansioso in severo di elementi psicopatologici in atto".

Il ricorrente ha però allegato alla memoria per l'amministrazione del [REDACTED] anche gli esiti degli accertamenti clinici cui fu sottoposto nel [REDACTED], e cioè all'inizio di quelle "vicissitudini" cui egli stesso ricollega l'insorgenza della sindrome depressiva in atto.

All'epoca, la stessa C.M.O. del C.M.M.L. di Roma, in esito ad accertamenti clinici di tipo psichiatrico, aveva giudicato il [REDACTED] "idoneo al servizio militare incondizionato", poiché riscontrato "lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti", ed ancora "lucido, orientato, con ideazione corretta per forme e contenuti con critica e giudizio congrui, esame della realtà adeguato ed assenza di segni di scompenso psicopatologico in atto" ovvero "lucido, orientato, non disturbi focali del pensiero né dispersezioni in atti, assenza di elementi clinici di scompenso psicopatologico in atto" (cfr., al

riguardo, gli allegati nn. 42, 43 e 44 alla già cit. memoria del [REDACTED], richiamati dal ricorrente).

In sostanza, nessuno degli Organi medici intervenuti nel procedimento ha evidenziato nel [REDACTED] tratti "costituzionali" di personalità narcisistica e/o ansiosa.

Piuttosto, l'ansia sembra essere una conseguenza della depressione "maggiore di grado severo" diagnosticata nel [REDACTED].

E' infatti solo nel [REDACTED] che la C.M.O. riscontra, precisamente, un "disturbo depressivo ansioso".

Peraltro, quanto all'origine della sindrome, la C.M.O., non ha formulato alcuna ipotesi e si è limitata ad indicare una "etiopatogenesi di carattere multifattoriale".

Si tratta, peraltro, del modello eziologico oggi prevalente nella letteratura scientifica, che riconduce il disturbo depressivo ad un coacervo di fattori, genetici, biologici, ambientali e psicologici.

Ciò posto, in assenza di diversi e/o ulteriori accertamenti di carattere psichiatrico, non è ben chiaro al Collegio come il Comitato abbia potuto rilevare nel ricorrente tratti dominanti di personalità narcisistica e/o ansiosa.

Non è chiaro, inoltre, come tali, ipotetici fattori endogeno - costituzionali consentano di escludere con assoluta certezza che gli eventi sopradescritti abbiano potuto svolgere il ruolo di "concausa efficiente e determinante" della patologia depressiva, secondo la nozione introdotta prima dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 68 e ripresa poi dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64.

Se infatti è vero che, ai fini del riconoscimento della “causa di servizio” in relazione all'equo indennizzo, occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074), tuttavia la sussistenza del nesso causale fra eventi di servizio ed infermità non è di per sé esclusa allorché questa sia di natura endogeno-costituzionale, essendo necessario comunque verificare, in concreto, le materiali circostanze di svolgimento del servizio.

Infatti “anche l'eventuale predisposizione del soggetto alla malattia e la sua situazione patologica non possono elidere l'incidenza di concorrenti nocivi fattori esterni (concause), capaci di determinare la rivelazione dell'infermità invalidante o di provocarne il rapido aggravamento” (Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1341).

Nel caso di specie, pare al Collegio che, attraverso una inversione di tipo logico, il Comitato non abbia condotto l'indagine che gli compete (ovvero svolgere un puntuale confronto tra l'infermità e le condizioni ambientali di svolgimento del servizio), bensì abbia sostanzialmente formulato una diagnosi di ordine medico – psichiatrico, basandosi non già su nuovi, specifici accertamenti clinici (quelli agli atti, come già evidenziato, non hanno mai rilevato nel [REDACTED] fattori caratteriali di tipo ansioso e/o narcisistico), bensì sulla “reinterpretazione” della sua personalità alla luce degli eventi svoltisi tra il [REDACTED] il [REDACTED]



Per quanto appena rilevato, i provvedimenti impugnati risultano affetti dai denunciati vizi di illogicità, errore nei presupposti ed insufficienza della motivazione.

3. L'azione di accertamento, invece, è inammissibile.

3.1. Secondo un orientamento risalente, ma costantemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della p.a. (cfr., da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2057).

L'atto di riconoscimento (o di diniego) dell'equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico - consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla riconduzione della menomazione all'integrità fisica alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al beneficio indennitario è, quindi, di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Ne deriva, in primo luogo, che i provvedimenti che negano il riconoscimento dell'equo indennizzo vanno impugnati nel termine di decadenza e non nel più lungo termine di prescrizione.

Inoltre, solo a seguito della concessione dell'equo indennizzo le questioni in ordine all'esatta determinazione della somma dovuta rivestono posizioni di diritto soggettivo e possono essere azionate nell'ordinario termine di prescrizione (Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916).

Nel caso di specie, è, pertanto, inammissibile, l'azione di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui il ricorrente risulta affetto.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria, mentre va dichiarata inammissibile l'azione di accertamento del diritto.

La reciproca, parziale soccombenza, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente


Elena Stanizzi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

  
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)